



REPUBBLICA ITALIANA

4956/22
Sentenza n.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 03.10.2022

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

R. G. 422/2022

PRIMA SEZIONE CIVILE

Reg. cron. N.

IL Giudice Onorario di Pace Dott. Giuseppe CARLUCCI, ha pronunciato la seguente

Riservata il 29.9.2022

Pubb. il

ORDINANZA EX ART. 279 C.P.C.

Repert. n°

nella causa civile iscritta al n. 422/2022 R.G., promossa da

Depositata il 03.10.2022

[redacted] c.f. [redacted] residente in

Il Funzionario

[redacted] difeso e rapp.to dall'Avv. [redacted]

elettivamente domiciliata in Salerno alla [redacted] presso lo

[redacted] giusta procura in calce all'atto di citazione –

ATTRICE

CONTRO

[redacted] in persona del legale rapp.te p.t., c.f.

[redacted] difesa e rapp.ta dall'Avv. [redacted]

elettivamente domiciliata in Salerno alla [redacted] presso lo

studio dell'Avv. [redacted] giusta procura generale alle liti per

Notar [redacted]

CONVENUTA

OGGETTO: Obbligazione contrattuale.

Causa riservata in decisione all'udienza del 29.9.2022, sulle

CONCLUSIONI delle parti costituite presenti in atti formalizzate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente Sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello

svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimenti a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4 – 118 att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 legge 69/2009.

Sintetim, la fattispecie è la seguente....

L'attore, con atto notificato in data 22.12.2021, assume, per quel che rileva nel presente giudizio, di aver stipulato in data 16.5.2014 con la convenuta contratto di prestito personale n. 20027341175614, già estinto, per l'importo di Euro 14.590,80 da rimborsare a mezzo di nn.84 rate mensili di Euro 173,70 (TAEG MAX 8,54%).

Richiede, secondo conclusioni dell'atto, l'accertamento dell'obbligatorietà della polizza assicurativa connessa al finanziamento, con dichiarazione della nullità del TAEG dichiarato in contratto ex art. 125bis TUB, disponendosi per l'effetto la sostituzione allo stesso del tasso BOT minimo 12 mesi precedenti la stipula (indicato in 0,589%), con condanna della convenuta a restituire gli interessi e le spese già versate per Euro 4.208,55 (sostanzialmente, attraverso la rideterminazione dell'intero finanziamento).

Vinte le spese ex art. 93 c.p.c.

Con comparsa depositata in data 22.02.2022, si è costituita in giudizio la convenuta, che, secondo le relative conclusioni, eccepisce l'incompetenza per valore e per territorio del giudice onorario adito, insta nel merito per il rigetto della domanda. Vinte le spese.

Preliminarmente, va ritenuto che la domanda risulta procedibile,

avendo parte attrice attivato in via preventiva il procedimento di mediazione (Accorda e concilia O.D.M. verbale mancato accordo 06.12.2021).

DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA: RIPARTIZIONE INTERNA DEL POTERE APPARTENENTE A CIASCUN SETTORE GIUDIZIALE.

Va detto che due sono i tipi di competenza: VERTICALE E ORIZZONTALE.


Con la competenza **verticale** si stabilisce a quale giudice ordinario appartiene la competenza, mentre con la competenza **orizzontale** si ha una distinzione su livello territoriale e si determina quale ufficio sia competente tra i vari uffici giurisdizionali presenti sul territorio.

I criteri per stabilire la competenza sono tre: due in senso **verticale**: criterio per MATERIA e VALORE; uno in senso **orizzontale**: criterio TERRITORIALE.

Si applicano prima i criteri verticali per individuare il tipo d'ufficio e poi quello orizzontale per individuare l'ufficio competente sul territorio.

SULLA COMPETENZA PER VALORE.

Si osserva che per la determinazione della competenza per valore, occorre far riferimento al contenuto concreto della domanda per come avanzata dall'attore e, nel caso che ci occupa, alla domanda di restituzione della somma di Euro 4.208,55, non v'è dubbio che l'attore richieda anche l'accertamento della nullità-inefficacia-disapplicazione di una clausola del contratto, così invocando un accertamento ricognitivo del contratto di finanziamento nella sua interezza e da ciò consegue, necessariamente, che, ai fini del valore complessivo della



domanda, dovrà tenersi conto del valore del contratto stipulato che, come in atti indicato, è di gran lunga superiore ai limiti fissati ex art. 7 c.p.c.

Del resto, la stessa richiesta di applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB, in forma sostitutiva del **tasso nominale minimo e quello massimo**, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (cfr., **Cass. Civ. n.29576/2020**), richiede pur sempre e necessariamente l'accertamento della invocata nullità del TAEG applicato in contratto, che così lo coinvolge nella sua interezza, attraverso un suo accertamento tecnico-contabile.

Anche per quanto invocato in termini di costo della polizza assicurativa definita di "Credit Protection", che l'ABF ha ribadito che debba essere inserito nel TAEG (Collegio di Coordinamento decisione n.1430/2016), perché, a prescindere dalla dicitura che la polizza non è obbligatoria, essendo la stessa preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, essa va considerata come imposta dal creditore e dunque deve rientrare nel calcolo del TAEG: è, dunque, irrilevante che nel modulo prestampato dell'intermediario la polizza venga qualificata come "facoltativa".

Non a caso il comma 7, richiamando proprio i casi previsti dal comma

6, ex art. 125bis TUB, in cui cioè nel contratto è indicato un costo che illegittimamente non è stato incluso nel TAEG ovvero che vi è stato incluso in modo scorretto, parla rispettivamente di assenza o di nullità delle rispettive clausole e dispone che per ciò stesso il TAEG equivalga al tasso nominale dei BOT: anche il tanto, ovviamente, richiede un accertamento sull'intero contratto (in termini quantitativo)!

Nella specie considerata, in disparte il rilievo dell'assenza della c.d. "clausola di contenimento" dell'intera controversia, l'art. 12 c.p.c. subisce, secondo la giurisprudenza di legittimità, una deroga allorchè la questione della validità (della clausola), come nella specie considerata, non sia solo strumentale al conseguimento dell'importo domandato ma sia oggetto di una richiesta specifica di domanda con efficacia di giudicato (cfr., **Tribunale di Genova n. 2248/2021**).

SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO

La competenza territoriale inderogabile a conoscere la presente controversia è il Tribunale di Salerno, quale giudice del luogo di residenza del consumatore, ritenuto che l'odierno attore, per quanto dichiarato, è residente in territorio del Comune di Pontecagnano.

Pertanto, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. deve essere fissato alle parti, come in dispositivo, il termine per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Salerno, competente a giudicare in rito e nel merito della controversia.

Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, vista la particolarità della vertenza nonché l'esito della stessa, ritenute sussistenti giuste ragioni circostanziali.



P.Q.M.


Il Giudice Onorario di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla vertenza in atti, così provvede:

1)Dichiara la propria incompetenza per valore (e per territorio) a favore del Tribunale Ordinario di Salerno e, per l'effetto, assegna alle parti il termine di gg. 30 per la riassunzione-prosecuzione del giudizio innanzi all'indicato Tribunale;



2)Compensa le spese.

SALERNO, 03 Ottobre 2022

Il Giudice Onorario di Pace



Il Funzionario Giudiziario



Il Funzionario
Giudiziario F1
Dott. Manuele Pennullo